

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2014 — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-460/14)

(2014/C 448/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Johannes Evert Antonius Massar

Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «procedimento amministrativo», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 87/344/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la procedura dinanzi all'UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati)], con la quale il datore di lavoro chiede un'autorizzazione al licenziamento per poter procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con il lavoratore (assicurato per la tutela giudiziaria).
- 2) Nell'eventualità in cui la risposta alla prima questione dipenda dalle caratteristiche della specifica procedura, eventualmente congiuntamente ai fatti e alle circostanze della fattispecie, in base a quali fatti e circostanze il giudice nazionale debba stabilire se detta procedura deve essere considerata come un procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 185, pag. 77.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 8 ottobre 2014 — procedimento penale a carico di Lorenzo Carlucci

(Causa C-462/14)

(2014/C 448/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti nella causa principale

Lorenzo Carlucci

Questioni pregiudiziali

- 1) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;